

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 21 gennaio 2009)

Relatore di maggioranza: KATIA MAMMOLI
Relatore di minoranza: FRANCA ROMAGNOLI

sulla proposta di legge n. 112

a iniziativa dei Consiglieri MOLLAROLI, BENATTI, MAMMOLI
presentata in data 24 luglio 2006

DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 12 febbraio 2009)

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 12 febbraio 2009 esaminato il testo della proposta di legge n. 112 avente ad oggetto "Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico" già esaminato in sede referente dalla prima Commissione nella seduta del 21 gennaio 2009

esprime parere favorevole

Il Presidente della Commissione
Giuliano Brandoni

Testo proposto**Art. 1***(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge disciplina, in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), le funzioni amministrative della Regione e degli enti locali in materia di sale cinematografiche, in particolare per quanto concerne le modalità del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento degli immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività.

2. La Regione promuove la più adeguata presenza, la migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività cinematografiche sul territorio, ispirandosi ai seguenti principi e finalità:

- a) centralità dello spettatore, che deve poter contare su una rete di sale efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata;
- b) sviluppo e innovazione della rete di sale cinematografiche, in modo da favorire la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
- c) garanzia del pluralismo e tutela dell'equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio;
- d) valorizzazione della funzione dell'esercizio cinematografico, per il perseguimento della qualità sociale delle città e del territorio.

3. Nel definire gli indirizzi per l'insediamento delle attività cinematografiche, la Regione promuove la concertazione con gli enti locali e il confronto con gli organismi associativi del settore.

Art. 2*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende:
- a) per sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo adibito a pubblico spettacolo cinematografico;
 - b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla lettera a) destinato anche a rappresentazioni di spettacolo dal vivo da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1***(Oggetto e finalità)*

1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale, sostiene la cultura cinematografica e le relative attività, comprese quelle audiovisive e multimediali, con particolare riferimento a quelle di qualità; promuove la valorizzazione e conservazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo di interesse regionale; valorizza il territorio regionale nei confronti del cinema e più in generale del settore audiovisivo, nella doppia valenza di industria produttiva e impresa artistico-culturale.

2. La Regione promuove, **inoltre**, la più adeguata presenza, la migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività cinematografiche sul territorio, ispirandosi ai seguenti principi: e finalità:

- a) centralità dello spettatore; che deve poter contare su una rete di sale efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata;

a bis) diffusione di una rete di sale efficiente, diversificata e capillare sul territorio;

- b) sviluppo e innovazione della rete di sale cinematografiche; in modo da favorire la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;

c) **identica**

d) **identica**

3. Identico

Art. 2*(Piano per le attività cinematografiche)*

1. L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della giunta regionale, approva il piano per le attività cinematografiche con cui determina le linee di indirizzo e gli obiettivi da perseguire per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. Il piano, in particolare, contiene:

- a) **il quadro conoscitivo, l'analisi dei punti di forza e delle criticità del settore;**

- mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
- c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale e tra loro comunicanti;
 - d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dalla Regione, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche.

Art. 3

(Indirizzi regionali)

1. La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5 sulla base dei seguenti principi:

- a) favorire l'offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;
- b) favorire la crescita di attività che valorizzino la qualità urbana, nonché la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro vivibilità e sicurezza;
- c) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di esercizi;
- d) sostenere e riqualificare il sistema dell'offerta nelle zone montane, nei comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati;

- b) i criteri per la concessione di contributi a sostegno della programmazione del cinema di qualità;
- c) i criteri per la presentazione di progetti da parte di soggetti pubblici e privati destinati a promuovere e valorizzare il patrimonio e la cultura cinematografica, nonché la conoscenza e la diffusione dell'audiovisivo e dei nuovi linguaggi della multimedialità;
- d) i criteri per il sostegno a soggetti che organizzano festival, rassegne e premi di carattere nazionale ed internazionale, che stabilmente si svolgono nel territorio regionale.

3. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa regionale il piano di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria annuale.

Art. 3

(Autorizzazione per le sale cinematografiche)

01. In attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l'autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento degli immobili e spazi da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività è rilasciata dal Comune competente per territorio nel caso in cui la capienza complessiva della struttura sia compresa tra trecento e cinquecento posti e dalla Regione per un numero di posti superiore a cinquecento.

1. La Giunta regionale determina le modalità del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 01 sulla base dei principi di cui all'articolo 22 del d.lgs 28/2004 e nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- a) favorire l'offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione **nonché** alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;
- b) **identica**
- c) **identica**
- d) **identica**

e) favorire ed assicurare un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio, nel rispetto del principio della libera concorrenza.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1 tengono conto altresì:

- a) del rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio comunale, sovracomunale, provinciale e interprovinciale;
- b) della differenziazione fra le varie tipologie di sale ed arene cinematografiche di cui all'articolo 2;
- c) dell'ubicazione delle sale e delle arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi;
- d) dell'esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e di arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale, nel rispetto dei parametri di cui alle lettere a) e b);
- e) della dimensione, qualità e completezza dell'offerta nel bacino d'utenza;
- f) delle caratteristiche della viabilità e del traffico per i percorsi di avvicinamento e accesso.

3. Con la deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale disciplina inoltre:

- a) il livello qualitativo degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari;
- b) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni.

4. La deliberazione di cui al comma 1 è approvata previo parere del nucleo tecnico regionale di cui all'articolo 4 e costituisce riferimento per le scelte delle Province e dei Comuni in materia di pianificazione territoriale.

Art. 4

(Nucleo tecnico regionale)

1. La Regione istituisce un nucleo tecnico con funzioni consultive nei confronti della Giunta regionale, nonché dei Comuni, per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5.

2. Il nucleo tecnico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica per tre anni ed è composto da:

- a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di spettacolo o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica o suo delegato;
- c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio o suo delegato;
- d) un rappresentante della Mediateca delle Marche;
- e) un rappresentante designato dall'UPI Marche;
- f) un rappresentante designato dall'ANCI Marche;
- g) un rappresentante designato dalle associazioni degli esercenti;

e) *identica*

2. Soppresso

3. Soppresso

4. Soppresso

Art. 4

(Nucleo tecnico regionale)

Soppresso

h) un rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio delle Marche.

3. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione riguardi un Comune inserito nel territorio di una Comunità montana, il nucleo è integrato da un rappresentante dell'UNCCEM Marche.

4. Ai componenti il nucleo spetta il rimborso delle spese previsto dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale).

5. Il nucleo adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).

Art. 5

(Autorizzazione comunale)

1. L'autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili e spazi da destinarsi all'attività cinematografica, nonché alla ristrutturazione o ampliamento degli esercizi già attivi, è rilasciata dal Comune competente per territorio, previo parere favorevole del nucleo tecnico regionale di cui all'articolo 4.

Art. 6

(Monitoraggio dell'offerta cinematografica)

1. La Regione, avvalendosi della Mediateca delle Marche e dell'Osservatorio culturale istituito presso la competente struttura regionale, realizza un sistema informativo per monitorare la rete distributiva e la fruizione dell'offerta cinematografica ed audiovisiva regionale.

2. L'Osservatorio e la Mediateca delle Marche provvedono, altresì, al monitoraggio della rete delle strutture mediatecali e bibliotecarie di interesse cinematografico istituite nel territorio della regione e delle attività ad essa connesse.

4. L'Osservatorio e la Mediateca delle Marche redigono un rapporto annuale sull'andamento e le tendenze dei consumi cinematografici, utilizzando i dati forniti dai Comuni e dalle Province con la collaborazione dell'AGIS, delle associazioni di categoria e delle associazioni di cultura cinematografica.

Art. 5

(Autorizzazione comunale)

Soppresso

Art. 6

(Mediateca regionale delle Marche)

1. La Regione riconosce all'Associazione Mediateca delle Marche di cui all'articolo 8 della l.r. 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale), quale soggetto in possesso di idonei requisiti scientifici e culturali, la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, raccolta, catalogazione, studio, conservazione, digitalizzazione, valorizzazione e deposito legale dei beni audiovisivi ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 e successive modifiche, e sostiene l'attività istituzionale e di servizio pubblico mediante specifici finanziamenti secondo le modalità stabilite dal piano annuale di cui articolo 2.

Art. 7

*(Interventi a favore
della promozione del cinema di qualità)*

1. La Regione, in collaborazione con la Mediateca delle Marche, avvalendosi della delegazione regionale dell'AGIS e delle associazioni di cultura cinematografica, sostiene la promozione e la circuitazione del cinema di qualità e dei documentari e corti marchigiani, con appositi interventi volti anche all'adeguamento tecnologico delle sale.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge a decorrere l'anno 2007 l'entità delle spese sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvederà mediante impiego di quota parte delle entrate proprie della Regione.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 2007 e successivi nella UPB 5.31.04 del bilancio di previsione del detto anno, a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).

Art. 7

*(Interventi a favore
della promozione del cinema di qualità)*

Soppresso

Art. 7 bis

(Marche Film Commission)

1. E' istituita con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, la "Marche Film Commission", quale struttura operativa della Regione, finalizzata a creare le condizioni per attirare nelle Marche set di produzioni cinetelvisive e pubblicitarie nazionali e straniere, nonché ad indirizzare le produzioni nella ricerca di ambientazioni adatte alle esigenze scenografiche, con l'offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche ed organizzative durante il processo produttivo.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di euro 277.000,00, per gli anni successivi l'entità delle spese sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 per l'anno 2009 si provvede per la somma di euro 100.000,00 mediante impiego ai sensi del comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 31/2001 di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 2.08.01 (fondi globali) partita 2, elenco 1, del bilancio di previsione per l'anno 2008, per la somma di euro 167.000,00 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 5.31.01 e per la somma di euro 10.000,00 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 5.31.03, del bilancio di previsione per l'anno 2009.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 2009 e successivi nella UPB 5.31.03 del bilancio di previsione del detto anno, a carico del capitolo che la Giunta regionale

Art. 9
(Norme transitorie)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina il nucleo tecnico regionale di cui all'articolo 4.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva gli indirizzi di cui all'articolo 3.

istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).

Art. 9
(Norme transitorie)

1. Soppresso

2. Identico

2 bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le modalità per l'istituzione della "Marche Film Commission" ai sensi dell'articolo 7 bis.

2 ter. Fino all'adozione degli atti attuativi previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate.

Art. 9 bis
(Abrogazione)

1. E' abrogato l'articolo 4 della l.r. 13 luglio 1981, n.16 (Promozione delle attività culturali).